



# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -  
C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, li 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.80 mappale 80  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.80 mappale 81  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.79 mappale 47  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.78 mappale 26  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 140  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 425  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 422  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 412  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.63 mappale 634  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

## ZONA EO:

### ART. 21

#### ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.


E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgano le norme



dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpoderale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesse attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.


Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7° comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Domenico Maria Macina



# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -  
C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, li 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.57 mappale 377 – 387 ex 97  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 373 – 372 ex 98  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 211  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 138  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 139  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 141  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 143

incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 144

incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.57 mappale 146

incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.57 mappale 189

incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.57 mappale 182

incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

ZONA E0:

ART. 21

ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni culturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate

ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.



- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascriversi agli insediamenti insalubri di I classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesse attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

FASCIA RISPETTO ELETTRODOTTO:

ART. 35



FRE

FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);
- c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7<sup>^</sup> comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Domenico Mario Macina



# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -  
C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, lì 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.77 mappale 95  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.77 mappale 98  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.77 mappale 92  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.77 mappale 89  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

ZONA E0:

ART. 21

ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA



Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascriversi agli insediamenti insalubri di I classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesse attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7° comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.





# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -  
C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, lì 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.62 mappale 100  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.62 mappale 10  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.62 mappale 11  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.62 mappale 71  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.62 mappale 69  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.62 mappale 70  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.62 mappale 68  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

**ZONA E0:**

**ART. 21**

**ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA**

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.


H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento



delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgono le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annessa attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7<sup>o</sup> comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Domenico Mario Macina



# COMUNE DI BISACCIA

## PROVINCIA DI AVELLINO

CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 - C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, lì 19/11/2019

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

#### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.78 mappale 67  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.78 mappale 61  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.78 mappale 13  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.78 mappale 25  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.78 mappale 62  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.78 mappale 33  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

ZONA E0:

## ART. 21

### ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgano le norme



dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesse attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

#### FASCIA RISPETTO ELETTRODOTTO:

ART. 35

FRE

#### FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);
- c) metri 28 (per linee a 380 KV).


Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.L. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7° comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Domenico Mario Macina





# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -

C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, lì 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letta l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

Viste le norme vigenti in materia urbanistica;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.58 mappale 173  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.58 mappale 49  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.58 mappale 170  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

ZONA E0:

ART. 21

ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni culturali in atto documentate,

non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.


Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;



" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesse attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

#### FASCIA RISPETTO ELETTRODOTTO:

##### ART. 35

##### FRE

##### FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);
- c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7° comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Domenico Mario Macina



# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -  
C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, lì 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.80 mappale 7  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.80 mappale 55  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.80 mappale 42  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.80 mappale 49  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.80 mappale 67  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.80 mappale 98  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.80 mappale 174

incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

#### ZONA E0:

##### ART. 21

##### ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni culturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminatrici e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminatrici irrigue con colture pregiate

ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:


indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.



Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annessi attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7<sup>a</sup> comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Domenico Mario Macina



# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -  
C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, lì 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.63 mappale 166  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.63 mappale 404  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

ZONA E0:

ART. 21

ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni culturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesse attrezzature, come





definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7<sup>^</sup> comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Domenico Mario Macina

 COMUNE DI BISACCIA  
SETTORE TECNICO URBANISTICO  
(AV)



# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -

C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, lì 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.76 mappale 22  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.76 mappale 16  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.76 mappale 19  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.76 mappale 20  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.76 mappale 21  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.76 mappale 129  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.76 mappale 608  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.76 mappale 144  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0  
interessato dal vincolo FRE

Foglio n.76 mappale 147  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

#### ZONA E0:

ART. 21

#### ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate



di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesse attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

#### FASCIA RISPETTO ELETTRODOTTO:

ART. 35

FRE

#### FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);



c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92.n. 104.

**che** per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7<sup>a</sup> comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Domenico Mario Macina



# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -

C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, lì 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.79 mappale 34  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.79 mappale 5  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.79 mappale 46  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.79 mappale 47  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

ZONA E0:

ART. 21

ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di

nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle



scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesse attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7° comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.







# COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 -

C.F. 82001850641 - TEL. (0827) 89202 - FAX (0827) 81036

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

( art. 18 legge 28-2-1985 n. 47 )

Bisaccia, lì 19/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Letta** l'istanza del/la Sig./ra Vitagliano Saverio nato/a a Benevento il 19/07/1967, acquisita in data 25/10/2019, con cui si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01;

**Viste** le norme vigenti in materia urbanistica;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Generale;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6/6/01, dei terreni di seguito riportati:

Foglio n.76 mappale 133  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.76 mappale 146  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.76 mappale 181  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.76 mappale 721  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.76 mappale 435  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.76 mappale 440  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.76 mappale 441  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.76 mappale 442  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

Foglio n.76 mappale 446  
incluso per il 100 % nella Zona Territoriale Omogenea E0

aventi le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

**ZONA E0:**

**ART. 21**

**ZONA EO - AGRICOLA ORDINARIA**

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminate e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento

delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti simili.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascriversi agli insediamenti insalubri di I classe, valgono le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

" la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;

" la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

" la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annesso attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;

" gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

che per le aree suddette non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7° comma dell'art.30 del D.P.R. 380/01.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

CAPO RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Domenico Mario Macina

